



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE
MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE
ANNUALE, L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI
STIPENDIALI E LA RETRIBUZIONE
AGGIUNTIVA DEI PROFESSORI E DEI
RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ VITA-
SALUTE SAN RAFFAELE**

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 8032 DEL 03/02/2023

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
	ART.2 Definizioni e parametri	3
2.1	TITOLO I – MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 7 E 8 LEGGE 240/2010.....	5
	ART.3 Autocertificazione dell'attività didattica, gestionale e di ricerca.....	5
	ART.4 Criteri di verifica annuale dei risultati delle attività didattiche, gestionali e di ricerca.....	5
	ART.5 Esiti della valutazione	5
2.2	TITOLO II – MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLO SCATTO STIPENDIALE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 14 LEGGE 240/2010	6
	ART.6 Modalità di presentazione della domanda e valutazione della stessa.....	6
	ART.7 Criteri di valutazione.....	6
	ART.8 Modalità di attribuzione dello scatto e valutazioni negative.....	7
2.3	TITOLO III – RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA.....	7
	ART.9 Previsione di retribuzione aggiuntiva	7
	ART.10 Definizione del numero massimo di monte ore retribuibile.....	7
	ART.11 Riduzione sugli oneri didattici	8
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	8
	ART.12 Disposizioni finali	8

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina:

- al Titolo I, le modalità e i criteri per l'autocertificazione e la verifica annuale dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e gestionale dei professori e dei ricercatori, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca secondo quanto disposto dall'Art. 6 commi 7 e 8 legge 240/2010, anche allo scopo di favorire il costante miglioramento della qualità dell'Ateneo;
- al Titolo II, le modalità e i criteri di valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e dei ricercatori dell'Università Vita-Salute San Raffaele, finalizzati all'attribuzione degli scatti stipendiali biennali ai sensi dell'Art. 6 comma 14, legge 240/2010, e successive modificazioni e integrazioni;
- al Titolo III, le modalità di attribuzione di una eventuale retribuzione aggiuntiva ai professori e ai ricercatori dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

2 Disposizioni del Regolamento

ART.2 Definizioni e parametri

1. Ai sensi del presente Regolamento, con riferimento al Titolo I e al Titolo II per professori e ricercatori si intende professori e ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito; con riferimento al Titolo III, per professori e ricercatori si intende professori e ricercatori a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo definito, nonché ricercatori a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo definito (parziale).
2. Ai fini del presente Regolamento si fa fede alle definizioni seguenti:
 - a) per attività didattiche si intende:
 - attività didattica frontale, ovvero: lezioni ed esercitazioni in aula o in laboratorio svolte sia nei corsi pre laurea che nei corsi post laurea, quali Master, Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca;
 - attività didattica equivalente a quella frontale, ovvero: le attività di tutorato a supporto di tirocini curriculari inseriti nei piani didattici dei regolamenti dei corsi di studio, le attività didattiche di tipo pratico presso i corsi di Dottorato di Ricerca, le Scuole di Specializzazione e i Master, nonché le attività di tirocinio presso le Scuole di Specializzazione, svolti nelle strutture di assistenza, alla presenza dei titolari dell'attività.

Non concorrono al soddisfacimento degli obblighi didattici i corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della L. 341/90, nonché:

- i corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- i corsi di aggiornamento professionale;
- i corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;

- i corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - i corsi di aggiornamento del proprio personale;
- b) per attività di ricerca si intende:
- prodotti della ricerca risultanti dall'archivio dell'Ateneo IRIS;
- c) per attività gestionali si intende:
- appartenenza agli organi di Ateneo previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, coordinamento e direzione delle strutture didattiche e di ricerca.
3. Ai sensi dell'Art. 6 commi 2 e 3 della legge 240/2010 i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, un numero di ore non inferiore a 350 per i professori in regime di tempo pieno e un numero di ore non inferiore a 250 per i professori in regime di tempo definito; i ricercatori a tempo indeterminato, invece, sono vincolati al raggiungimento di un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno o al conseguimento di un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito.
- Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, i ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare annualmente per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica equivalente e di servizio agli studenti un numero di ore pari a 350 per il regime di tempo pieno e a 200 per il regime di tempo definito (parziale).
- Per i professori e ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno in convenzione, ex art. 6 comma 11 della legge 240/2010, per il computo delle ore, si fa riferimento alle modalità di ripartizione dell'impegno annuo stabilito dalla convenzione.
4. Gli obblighi minimi di didattica frontale ed equivalente a quella frontale, ai sensi dell'Art. 1 comma 16 legge 230/2005, corrispondono a un minimo di 120 ore annue per professori e ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno e a un minimo di 80 ore per professori e ricercatori a tempo indeterminato a tempo definito.
5. Gli obblighi minimi di didattica frontale ed equivalente a quella frontale, conformemente al Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'Art. 24 della legge n. 240/2010, corrispondono a un minimo di 100 ore annue per i ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e 70 ore annue per i ricercatori a tempo determinato a tempo definito (parziale).

2.1 Titolo I - Modalità e criteri per la valutazione dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'Art. 6 commi 7 e 8 legge 240/2010

ART.3 Autocertificazione dell'attività didattica, di servizio agli studenti, gestionale e di ricerca

1. I professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo sono tenuti, al termine di ogni anno accademico e non oltre il mese di settembre, alla chiusura del registro didattico.
2. Il contenuto del registro didattico assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000.
3. Ogni docente trasmette elettronicamente, all'indirizzo e-mail valutazione.docenti@unisr.it, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti didattici, di servizio agli studenti, gestionali e di ricerca, di cui all'Art. 4 successivo, scaricabile direttamente nell'area intranet personale, alla fine di ogni anno accademico e non oltre il successivo 31 ottobre.

ART.4 Criteri di verifica annuale dei risultati delle attività didattiche, di servizio agli studenti, gestionali e di ricerca

1. La verifica annuale dei risultati dell'attività didattica, di servizio agli studenti, gestionale e di ricerca viene effettuata applicando i criteri disposti nell'Allegato al presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione può modificare i criteri di valutazione stabiliti nell'Allegato qualora ne ravvisi la necessità.
3. Qualora il periodo di servizio prestato presso UniSR sia inferiore ai 6 mesi, il docente potrà presentare istanza di valutazione solamente se in possesso della valutazione dell'Università di provenienza relativa ai mesi che completano il periodo sottoposto a valutazione (12 mesi), allegandola all'istanza stessa. In caso di congedo/aspettativa, con o senza assegni, durante il periodo soggetto a valutazione, l'attività svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 6 mesi.

ART.5 Esiti della valutazione

1. Il Rettore dispone la verifica delle autocertificazioni, di cui all'Art. 3 del presente Regolamento avvalendosi del supporto degli uffici amministrativi.
2. La verifica dell'autocertificazione del docente che ha incarico di Rettore viene disposta dal Preside della Facoltà di afferenza dello stesso.
3. Nell'eventualità di una valutazione negativa, ai sensi dell'Art. 6 comma 8, legge 240/2010, i professori e i ricercatori vengono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
4. Il conseguimento di una valutazione positiva ai sensi del presente Titolo I, non comporta necessariamente l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui al successivo Titolo II.

2.2 Titolo II - Modalità e criteri per la valutazione dei Professori e dei Ricercatori ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell'Art. 6 comma 14 legge 240/2010

ART.6 Modalità di presentazione della domanda e valutazione della stessa

1. Ai sensi dei commi 7 e 14 dell'Art. 6 legge 240/2010, i soggetti aventi titolo presentano la domanda/relazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale all'indirizzo e-mail valutazione.docenti@univr.it.
2. Ai fini di effettuare un previo controllo sull'accuratezza delle informazioni allegate, i docenti devono provvedere alla compilazione puntuale del registro didattico, come stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno di maturazione del nuovo scatto stipendiale. Tale termine si considera inderogabile. La valutazione ha luogo entro il successivo mese di dicembre. La domanda viene sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda sia scaduto, il professore/ricercatore interessato potrà presentare domanda l'anno solare successivo entro e non oltre il 31 ottobre. Di conseguenza, il diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale decorrerà dal mese di maturazione dell'anno di presentazione della domanda.
5. La valutazione ha come oggetto le attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nei due anni accademici conclusi antecedenti a quello in cui si è maturato il diritto allo scatto. A questo fine, convenzionalmente, l'anno accademico inizia l'1 ottobre e si conclude il 30 settembre dell'anno solare successivo.
6. Qualora il periodo di servizio prestato presso UniSR sia inferiore ai 12 mesi, il docente dovrà allegare all'istanza la valutazione dell'Università di provenienza relativa ai mesi che completano il periodo sottoposto a valutazione (24 mesi).
Qualora un docente si dimetta o vada in quiescenza, avendo già maturato il periodo necessario per l'attribuzione dello scatto (24 mesi), potrà presentare domanda entro il giorno della cessazione dal servizio.
7. In caso di congedo/aspettativa con o senza assegni durante il periodo soggetto a valutazione, l'attività svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 12 mesi.

ART.7 Criteri di valutazione

1. La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri definiti nell'Allegato di cui al presente Regolamento, che è parte integrante dello stesso.
2. Il Consiglio di Amministrazione può modificare i criteri di valutazione stabiliti nell'Allegato qualora ne ravvisi la necessità.

ART.8 Modalità di attribuzione dello scatto e valutazioni negative

1. Qualora la valutazione del Consiglio di Amministrazione abbia esito positivo, viene data notizia ai soggetti aventi titolo tramite e-mail.
2. Il conseguimento di una valutazione positiva ai sensi del presente Titolo II, ha valore di valutazione positiva annuale di cui al Titolo I.
Al contrario, una valutazione negativa per l'attribuzione dello scatto stipendiale, non preclude una eventuale valutazione positiva di cui al Titolo I.
3. In caso di esito negativo della valutazione i professori e i ricercatori possono reiterare la domanda di attribuzione dello scatto dopo che sia trascorso almeno un anno accademico ex Art. 6 comma 14 della legge 240/2010.
4. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all' Art. 9 della legge 240/2010.

2.3 Titolo III - Retribuzione aggiuntiva

ART.9 Previsione di retribuzione aggiuntiva

Si prevede che ai professori e ricercatori, sia attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori, per attività di didattica frontale, oltre il monte ore base, definito all'Art. 10 del presente Regolamento, e per incarichi gestionali oggetto di specifico incarico attribuiti dal Rettore.

ART.10 Definizione del numero massimo di monte ore retribuibile

L'Ateneo corrisponde un compenso ulteriore per le sole ore di didattica frontale pre e post laurea erogate, eccedenti il monte ore base.

A tal fine si chiarisce di seguito che il monte ore base di didattica frontale corrisponde a:

- 120 ore per i professori/ricercatori a tempo indeterminato se a tempo pieno;
- 80 ore per i professori/ricercatori a tempo indeterminato se a tempo definito;
- 100 ore per i ricercatori a tempo determinato se a tempo pieno;
- 70 ore per i ricercatori a tempo determinato se a tempo definito (parziale).

Le ore extra sono retribuibili fino ad un massimo di 80 ore per i professori/ricercatori a tempo indeterminato se a tempo pieno e di 60 ore per i professori/ricercatori a tempo indeterminato se a tempo definito.

Le ore extra sono retribuibili fino ad un massimo di 70 ore per i ricercatori a tempo determinato se a tempo pieno e di 50 ore per i ricercatori a tempo determinato se a tempo definito (parziale).

Gli importi orari relativi ai compensi aggiuntivi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

ART.11 Riduzione sugli oneri didattici

Ai soggetti definiti all'Art. 2 comma 1 del presente Regolamento sono applicate le seguenti riduzioni sugli oneri didattici per la valorizzazione delle attività connesse agli incarichi istituzionali.

Più precisamente il monte ore base è ridotto di:

- 120 ore per il Magnifico Rettore;
- 60 ore per il Preside di Medicina e Chirurgia e 40 per il Preside di Psicologia e il Preside di Filosofia;
- 40 ore per i Prorettori, i Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori delle Scuole di Specializzazione;
- 20 ore per i Coordinatori di Dottorati di ricerca;
- 5 ore per i Componenti del Collegio di Disciplina;
- 10 ore per i Componenti del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità;
- 40 ore per il Presidente del Nucleo di Valutazione;
- 30 ore per i Componenti del Nucleo di Valutazione;
- 40 ore per il Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo;
- 30 ore per i Componenti del Presidio di Qualità;
- Eventuali ulteriori deroghe devono essere concordate con il Rettore.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.12 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto Rettorale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale e i suoi effetti, relativamente al Titolo III, saranno efficaci a partire dal 01 ottobre 2023.